

STATUTO
di Associazione di Promozione Sociale
ai sensi della Legge 383/2002 e alla L. R.T. 42/2002

ASSOCIAZIONE ECO – MONDO DOULA

L' Associazione Eco da oggi denominata “Associazione Eco – Mondo Doula” con sede in Castel Maggiore di Calci (PI) Via Vallebuia, 40.

Art. 1) L'associazione Eco – Mondo Doula non ha fine di lucro e la sua attività non è soggetta ad alcun vincolo politico o confessionale.
La durata della Associazione è illimitata.

Art. 2) L' Associazione persegue le seguenti finalità:

- Promuovere la conoscenza della figura professionale della doula attraverso seminari, convegni, attività culturali.
- Promuovere il sostegno alla maternità, attraverso attività di volontariato in ospedale e a domicilio.
- Promuovere la saluto-genesi in gravidanza e nel puerperio attraverso corsi di preparazione al parto e di dopo parto. Affiancare le donne che ne fanno richiesta durante il travaglio da parto in ospedale o a domicilio in collaborazione con le ostetriche di ruolo.
- Promuovere la cultura di una maternità consapevole vissuta in modo naturale, per una continuità dell'assistenza durante tutto il periodo perinatale, per una scelta fondata su una corretta informazione, perché alla donna che diventi madre sia restituita responsabilità, soggettività, e possibilità di decidere insieme al proprio partner cosa è meglio per sé stessa e per il proprio bambino.
- Promuovere l'allattamento al seno, il bonding, l'importanza del contatto, lo svezzamento naturale e le fondamenta della salute primale.
- Promuovere corsi di formazione per doule e operatori della nascita.
- Promuovere incontri, corsi, convegni riguardanti la psicologia perinatale.
- Incentivare scambi e collaborazioni tra i vari operatori della nascita in Italia e all'estero anche con l'organizzazione di viaggi d'istruzione all'estero.
- Promuovere la cultura del sostegno alla maternità attraverso le piattaforme informatiche.

- Creare una libreria accessibile alle socie sulla professione di doula e sul sostegno alla maternità.
- Istituire bandi di concorso su tematiche specifiche per sensibilizzare il maggior numero di persone.
- Tutelare le figure professionali di counselor e mediatore ed altre affini, riunendo i professionisti che si occupano di counseling e mediazione;
- Promuovere lo sviluppo del counseling professionale e della cultura della mediazione in ambito nazionale ed internazionale, difendendone e tutelandone i principi teorici ed i criteri di esercizio in tutti i settori in cui sono applicabili. Promuovere scambi culturali e professionali con centri di counseling e di mediazione familiare all'estero;
- Promuovere corsi di formazione a tutti i livelli; fornire servizi di supervisione e organizzare esperienze di tirocinio;
- Favorire il perfezionamento professionale dei mediatori e dei counselor attraverso attività di informazione, formazione e confronto;
- Sostenere, collaborare e confrontarsi con associazioni e enti pubblici e privati nel perseguimento degli scopi istituzionali;
- Sostenere interventi a favore di terzi, singoli o gruppi, anche attraverso propri soci;
- Predisporre centri di documentazione a servizio dei soci, promuovere la circolazione delle informazioni attraverso strumenti editoriali e informatici;
- Promuovere la ricerca epistemologica sul counseling per valorizzare l'identità professionale del counselor e la sua peculiarità;
- Organizzare convegni, seminari, dibattiti, manifestazioni, laboratori interprofessionali;
- Offrire servizi di counseling e mediazione ai propri soci; fornire servizi di counseling on line;
- Prevenire il disagio in tutte le sue forme e promuovere il benessere psicofisico;
- Fornire consulenza legale e consulenze tecniche, d'ufficio e di parte, in caso di controversia;
- Impegnarsi attivamente per il riconoscimento del counselor e del mediatore come figure professionali nell'ambito delle Regioni.

Art. 3) L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- contributi degli aderenti e di privati,
- contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali,
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate patrimoniali,
- entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali;
- beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 4) L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'Associazione è composta da soci fondatori e soci ordinari. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza. E' inoltre istituita la categoria di socio-doula che spetta ai soci che svolgono professionalmente l'attività di doula. La divisione dei soci nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Possono essere associati all'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividano gli scopi.

Art. 5) Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti. Il Consiglio Direttivo provvede all'accettazione e al diniego della domanda di ammissione; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda, si intende che essa è stata accettata. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Art.6) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni

caso il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art.7) In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica (tramite raccomandata ed esposizione nella bacheca della sede) del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Art.8) Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art.9) La suddetta cifra potrà essere diversa a seconda che si tratti di persona fisica o giuridica. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.

Art.10) L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota di ammissione una tantum e al versamento della quota di rinnovo annuale. È comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti, ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali, che saranno comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento a fondo perduto.

Art.11) L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o di un rendiconto consuntivo.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività della Associazione;
- determina eventuali indennità o compensi da corrispondere ai membri del Consiglio Direttivo.
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Associazione;

- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art.12) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Aderenti. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nel territorio della Provincia di Pisa. La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante comunicazione contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno. La comunicazione, da effettuarsi almeno dieci giorni prima dell'adunanza, può avvenire tramite lettera anche non raccomandata, via mail, via sms e a mezzo di avviso pubblicato nella bacheca presso la sede.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Ogni Aderente all'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13) L' Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea tra i soci, composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente. I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Art.14) Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- l'assunzione e il licenziamento di eventuale personale dell'Associazione;
- deliberare di incaricare in via occasionale collaboratori esterni la cui opera sia necessaria od utile all'esecuzione delle delibere

assembleari o del Consiglio Direttivo o comunque connessa all'attività svolta dall'Associazione;

- l'ammissione alla Associazione di nuovi aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio o del rendiconto consuntivo.
- determinazione della quota annuale degli associati.

Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Presidente nonché attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2 consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera anche non raccomandata, via mail o sms, e con l'esposizione di annuncio nella bacheca della sede, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art.15) Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare l'Assemblea dei Soci per la ratifica del suo operato.

Art.16) Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente è eletto dal Consiglio, tra i propri consiglieri a maggioranza assoluta dei voti. Il Presidente dura in carica tre anni. In caso di dimissioni o di grave impedimento, giudicato tale dal Consiglio

Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente per il periodo residuo del mandato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art.17) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art.18) Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art.19) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.20) In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale.

Per tutto ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti non commerciali contenute nel libro I del Codice civile e agli art. 143 e seguenti del T.U.I.R.

Pisa, 4 novembre 2009

I Soci